

in avviso della Commissione, intende ad attivare un sistema di giustizia e sostituisce ai metodi incerti, fallaci, e, naturalmente, ingiusti, un metodo sicuro di accertamento della tassa, che valga a tutelare tutti coloro i quali debbono contribuire alle risorse dell'erario, determinando l'ente tassabile nella sua vera condizione ed essenza e non in una condizione ed essenza presunta e fallace. Ecco perchè, senza dilungarmi, a nome della Commissione io raccomando alla approvazione della Camera il disegno di legge così e come è stato proposto.

Agnini. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Agnini. Mi ero proposto di non parlare sebbene il disegno di legge che si discute offra il fianco a non poche critiche, ma non so trattenermi dal fare alcune osservazioni alle parole dette dall'onorevole ministro delle finanze. Egli ha affermato che il nuovo sistema polarimetrico, che si vuole applicare con questa legge, per l'accertamento della tassa di fabbricazione sugli zuccheri, è più razionale e più logico. Effettivamente esso appare più logico, ma non di certo più pratico del metodo induttivo e basterà che a tal proposito io ricordi all'onorevole ministro un brano della relazione, con la quale si accompagnava il Regio Decreto 9 dicembre 1894. La relazione dice: « dalla applicazione del sistema polarimetrico si verificarono gravissimi inconvenienti per la necessità di procedere alla analisi, anche di minime partite, per l'indugio, tanto pregiudicevole al commercio nella risoluzione delle contestazioni, per la incertezza del risultato delle analisi giacchè basta una lieve inesattezza a causare errori essenziali e si ottengono di sovente risultati diversi a seconda delle facoltà visive e dello stato fisico dello osservatore. » Così giudicavasi nel 1884 il sistema polarimetrico: ed ora, Ella, onorevole ministro, propone di sostituire questo metodo al metodo induttivo col quale, come ricordava or ora il collega Scalini, essendosi nel 1900 elevato il rendimento da 1500 a 2000 grammi, come nel Belgio e in altre nazioni, è presumibile che per gli effetti della finanza siasi ottenuto il massimo possibile.

Il collega Scalini aveva poi chiesto che Ella si impegnasse a non applicare che per la campagna 1903 il nuovo sistema, che indubbiamente porta un non lieve scompiglio e arreca un non lieve danno a tutti quei zuccherifici che, a seguito della legge

del 1900 e del regolamento del giugno 1901 hanno modificato i loro impianti affrontando spese ingentissime.

Ed Ella è sfuggito ad una risposta concreta, mentre a me pare che sia dover suo di dare una risposta precisa al riguardo. E davvero non so tacere la mia meraviglia per la facoltà che questa legge lascia al ministro di applicarla, in tutto o in parte, quando egli crede.

Io domando: quale funzione è la nostra se, mandati qui a discutere ed a leggiferare, lasciamo al ministro una facoltà così lata da consentire anche la non applicazione della legge ov'egli lo ritenga opportuno?

L'articolo 11 ci dà poi la misura della oculatezza, con cui da noi si studiano queste leggi così importanti di finanza, e che involgono delle gravi questioni e possono avere gravi conseguenze per l'economia nazionale.

L'articolo 11, che l'onorevole ministro dichiara dettato dai riguardi che si devono all'industria, contiene una inesattezza imperdonabile; l'articolo 11 dice: l'accertamento della tassa di fabbricazione sarà effettuato con le discipline recate dalla legge 27 agosto 1883 ai sensi dell'articolo 2 della legge stessa, e cioè.. (dunque quel cioè intende di spiegare cosa dice l'articolo 2 della legge del 1883, ma, invece di spiegarlo, lo modifica, e lo modifica in senso dannosissimo per l'industria). Io non sono qui a farmi paladino degli interessi industriali, ma credo mio dovere di reclamare per chiechessia la equità.

Io aveva richiamato l'attenzione dell'onorevole Scalini sopra questo errore contenuto nella legge; ma egli, che pure ha fatto molte osservazioni giuste, nella foga del suo dire ha dimenticato questa, per cui debbo farla io.

Richiamo dunque l'attenzione dell'onorevole ministro e della Camera, e non dubito che a nessuno sfuggirà la importanza oltrechè finanziaria, morale, del rilievo che io faccio. L'ho detta un'inesattezza e non voglio chiamarla diversamente, sebbene riflettendo che vi sono delle cause pendenti fra il Ministero delle finanze, ed alcune fabbriche da zucchero, a proposito dei densimetri riscontrati irregolari, non conformi alla legge del 1883, possa da qualcuno supporre che con la dicitura proposta nell'articolo 11 si voglia dare un'interpretazione diversa da quella che la lettera dell'articolo 2 della legge 1883 consente, si voglia in tal maniera influire in favore del Ministero e a